I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1984

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1), in particolare l'articolo 33,

considerando che è opportuno stabilire la procedura relativa al regime dell'ammissione temporanea ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82;

considerando che è necessario precisare certi casi nei quali le autorità competenti possono non esigere una garanzia;

considerando che è opportuno adottare dei metodi di cooperazione amministrativa in caso di trasferimento del beneficio del regime tra persone residenti in Stati membri diversi, nonché in caso di spedizione di merci in ammissione temporanea da uno Stato membro ad un altro in attesa della loro esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario stabilire gli elenchi delle merci da considerare come materiali professionali, pedagogici, di propaganda turistica o di conforto dei marittimi;

considerando che è opportuno prevedere un sistema di scambio di informazioni ogniqualvolta le autorità competenti concedono il beneficio del regime dell'ammissione temporanea per delle merci importate a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3599/82 e l'esame di tali informazioni da parte del comitato dei regimi doganali di perfezionamento;

considerando che è opportuno escludere talune merci dal beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione;

considerando che occorre stabilire la natura delle informazioni che devono essere comunicate alla Commissione in caso d'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3599/82;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi di perfezionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL REGIME

A. Domanda

Articolo 1

1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea a norma del regolamento (CEE) n. 3599/82, in appresso denominato «regolamento di base», l'interessato, o il suo rappresentante autorizzato, deve fare domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui la merce, destinata ad essere vincolata al regime dell'ammissione temporanea, deve essere utilizzata.

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la domanda deve essere presentata per iscritto. Essa deve essere firmata e corredata di tutti gli elementi d'informazione necessari per stabilire se risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione del beneficio del regime dell'ammissione temporanea.

B. Autorizzazione

Articolo 2

1. Le autorità competenti deliberano sulla domanda di cui all'articolo 1 e rilasciano, se del caso, un'autorizzazione di ammissione temporanea, in appresso denominata «autorizzazione».

2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni alle quali si può beneficiare del regime; fissa, tra l'altro, le modalità per procedere all'identificazione delle merci e il termine per la loro riesportazione, in funzione dell'utilizzazione che ne verrà fatta e indica, all'occorrenza, l'ufficio o gli uffici doganali presso i quali la dichiarazione di cui all'articolo 3 deve essere depositata.

3. L'autorizzazione è firmata dalle autorità competenti che ne conservano una copia.

4. L'autorizzazione può valere secondo i casi per una o più operazioni di ammissione temporanea.

CAPITOLO II

VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME

Titolo I

Dichiarazione

Articolo 3

Il vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea è subordinato al deposito, presso un ufficio doganale e alle condizioni previste dal presente regolamento, di una dichiarazione di ammissione temporanea, in appresso denominata «dichiarazione».

La persona che compila la dichiarazione è in appresso denominata «dichiarante».

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la dichiarazione deve essere compilata per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale stabilito dalle autorità competenti.

2. La dichiarazione deve essere firmata e comportare i riferimenti all'autorizzazione, nonché le indicazioni necessarie per identificare le merci e procedere all'eventuale applicazione dei dazi all'importazione e delle altre disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea.

Sulla dichiarazione debbono figurare segnatamente le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione e dell'utilizzatore delle merci quando si tratta di una persona distinta;

c) l'articolo del regolamento di base in virtù del quale il regime è richiesto;

d) la prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime dell'ammissione temporanea nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata rilasciata;

e) il luogo in cui le merci debbono essere utilizzate ove possibile;

f) il numero, la specie, le marche e numeri dei colli che contengono le merci o, quando si tratta di merci alla rinfusa, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, la menzione «alla rinfusa», nonché le indicazioni necessarie per procedere all'individuazione di tali merci;

g) la designazione commerciale delle merci;

h) la voce o sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune in cui sono classificate le merci nonché la loro designazione secondo le specificazioni di tale nomenclatura o in termini abbastanza precisi per consentire al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondono effettivamente alla voce o alla sottovoce tariffaria dichiarata;

i) per le merci dichiarate per il regime dell'ammissione temporanea in un ufficio doganale dopo aver formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 3 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio (1), il riferimento a detta dichiarazione sommaria, a meno che lo stesso servizio doganale non apponga tale indicazione;

(1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

j) per le merci che non abbiano formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui alla lettera i) e che sono dichiarate per il regime dell'ammissione temporanea:

— senza essere state precedentemente poste sotto un altro regime doganale, le informazioni necessarie per l'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;

— dopo essere state poste sotto un altro regime doganale, le indicazioni necessarie per l'appuramento di tale regime;

— dopo essere state poste in zona franca le informazioni necessarie per l'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;

k) se si tratta di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (1);

l) se si tratta di merci soggette a dazi specifici, i dati quantitativi e le specificazioni complementari eventualmente necessarie per applicare tali dazi;

m) se si tratta di merci soggette a dazi ad valorem con riscossione minima basata su dati specifici, la totalità delle indicazioni di cui alle lettere k) e l);

n) il paese di provenienza delle merci, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (2) e il loro paese di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (3);

o) ogni altra informazione che fosse necessaria, in caso di appuramento del regime di ammissione temporanea, mediante l'immissione in libera pratica delle merci, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano quest'ultimo regime;

p) l'impegno del titolare dell'autorizzazione di destinare le merci indicate all'utilizzazione richiesta e di ripresentarle ad un ufficio doganale entro il termine prescritto, per essere esportate.

3. Le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a sostituire totalmente o parzialmente le indicazioni di cui al paragrafo 2 con l'invio, all'ufficio doganale a tal fine designato, ai fini del loro trattamento con calcolatore, di dati codificati o stabiliti in una qualsiasi altra forma determinata da dette autorità e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

Le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali è effettuato l'invio di tali dati.

4. Quando una dichiarazione deve essere redatta per diverse specie di merci, le indicazioni relative a dette merci possono essere fornite su una o più liste separate.

5. L'applicazione dell'articolo non osta all'esercizio da parte del servizio doganale di tutti i controlli che esso ritiene necessari per assicurare la regolarità delle operazioni.

Articolo 5

1. La dichiarazione è depositata presso l'ufficio doganale eventualmente indicato nell'autorizzazione. Se una tale indicazione non figura nell'autorizzazione né pregiudica le procedure informatizzate, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale abilitato dalle autorità competenti per l'ammissione temporanea delle merci alle quali la dichiarazione si riferisce. Il deposito della dichiarazione è effettuato all'atto della presentazione delle merci all'ufficio doganale.

Tuttavia, il servizio doganale può consentire la presentazione della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentargli le merci. In tal caso, il servizio doganale può fissare un termine per la loro presentazione, stabilito a seconda delle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non presentata.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano presentate ad un ufficio doganale le merci il cui arrivo presso tale ufficio o in altra sede designata dalle autorità competenti sia stato comunicato a queste ultime nella forma richiesta per consentire loro di curarne la sorveglianza o il controllo.

3. La presentazione della dichiarazione all'ufficio doganale competente deve essere effettuata nei giorni e nelle ore di apertura di tale ufficio.

Tuttavia, il servizio doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, la presentazione della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

4. È equiparata alla presentazione della dichiarazione ad un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in altro luogo, all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra le autorità competenti e l'interessato.

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 6

1. Il servizio doganale può accettare soltanto le dichiarazioni che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Tuttavia, su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dal servizio doganale, quest'ultimo può accettare una dichiarazione nella quale manchino talune indicazioni di cui all'articolo 4; esso fissa allora un termine per la comunicazione di queste informazioni.

Devono, in ogni caso, figurare nella dichiarazione le condizioni necessarie per identificare le merci cui ci si riferisce.

3. Una dichiarazione incompleta, accettata alle condizioni definite nel paragrafo 2, può o essere completata dal dichiarante o essere sostituita, con l'accordo del servizio doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4. In quest'ultimo caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione, eventualmente da riscuotere, e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'ammissione temporanea delle merci è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

Articolo 7

1. Le dichiarazioni che rispondono alle condizioni stabilite dall'articolo 4 nonché quelle ammesse alle facilitazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono immediatamente accettate dal servizio doganale, secondo le forme previste in ciascuno Stato membro.

Tuttavia, qualora, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, una dichiarazione sia presentata prima dell'arrivo delle merci cui ci si riferisce all'ufficio doganale o in altro luogo designato dal servizio doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

2. La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione stessa, in modo da costituire la data per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 8

1. Il dichiarante è autorizzato, a sua richiesta e con le riserve sotto indicate, a modificare, per quanto concerne una o più indicazioni di cui all'articolo 4, le dichiarazioni accettate dal servizio doganale alle condizioni previste all'articolo 7:

a) la modifica deve essere chiesta prima dello svincolo delle merci per l'ammissione temporanea;

b) la modifica non può essere accordata se la domanda è formulata dopo che il servizio doganale ha informato il dichiarante che intende procedere ad una visita delle merci o che ha constatato l'inesattezza delle indicazioni in questione;

c) la modifica non deve avere l'effetto che la dichiarazione riguardi merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente l'oggetto.

2. Il servizio doganale può ammettere o esigere che le modifiche di cui al paragrafo 1 siano effettuate mediante presentazione di un'altra dichiarazione, sostitutiva della dichiarazione primitiva. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione, eventualmente da pagare, e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'ammissione temporanea delle merci è la data di accettazione della dichiarazione primitiva.

3. Su richiesta del dichiarante il servizio doganale può autorizzare l'annullamento o l'invalidazione della dichiarazione sin tanto che detto servizio non abbia autorizzato lo svincolo della merce.

Titolo II

Esame e verifica delle merci da parte del servizio doganale

Articolo 9

1. Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a sua disposizione, il servizio doganale può procedere alla visita della totalità o di parte delle merci.

2. La visita delle merci si compie nei luoghi a tal fine designati e durante le ore all'uopo previste. Tuttavia, su domanda del dichiarante, il servizio doganale può permettere che la visita venga effettuata in luoghi oppure in ore diversi da quelli suindicati. Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

3. Il trasporto delle merci nei luoghi di visita, il disimballaggio, il reimballaggio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. In ogni caso, le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

4. Il dichiarante ha diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare. Ove lo ritenga

utile, il servizio doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornirgli l'assistenza necessaria per facilitare tale visita.

5. In occasione della visita delle merci il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo approfondito. Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell'amministrazione.

Articolo 10

1. I risultati della verifica della dichiarazione, accompagnata o meno da una visita delle merci, servono come base di calcolo dei dazi all'importazione, eventualmente da pagare.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di successivi controlli da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'ammissione temporanea delle merci, né pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la determinazione eventuale dei dazi all'importazione applicabili a dette merci.

3. L'attestazione del servizio doganale deve evidenziare in particolare i mezzi d'identificazione ritenuti; essa inoltre deve essere datata e contenere le informazioni necessarie per identificare il funzionario che l'ha redatta.

Titolo III

Disposizioni particolari

Articolo 11

1. Quando lo Stato membro in cui sia chiesta l'ammissione temporanea delle merci autorizza le dogane o alcune di esse a concedere l'autorizzazione, la dichiarazione depositata in uno di questi uffici costituisce anche la domanda di cui all'articolo 1. In tal caso l'autorizzazione è concessa dalla dogana nella dichiarazione.

2. Ogni Stato membro indica alla Commissione gli uffici abilitati conformemente al paragrafo 1.

Articolo 12

1. Gli effetti personali dei viaggiatori di cui all'articolo 19 del regolamento di base possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, senza dichiarazione scritta, nelle condizioni fissate dalle autorità competenti, salvo domanda espressa di queste ultime.

2. L'ammissione temporanea di merci per le quali è rilasciato il carnet ATA, previsto dalla convenzione doganale sul carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961, in appresso denominata convenzione ATA, si effettua su presentazione di detto carnet. In tal caso, la presentazione al servizio doganale del carnet ATA equivale alla presentazione della domanda e della dichiarazione e l'accettazione equivale all'autorizzazione.

Articolo 13

1. Le autorità competenti ammettono al beneficio del regime dell'ammissione temporanea:

— gli animali e materiali ripresi all'articolo 20, lettere b) e c), del regolamento di base importati da una persona residente al di fuori del territorio doganale della Comunità,

— gli imballaggi portanti marche indelebili e non amovibili di una persona residente al di fuori del territorio doganale della Comunità, importati pieni,

dietro dichiarazione verbale e su richiesta che il dichiarante presenti a corredo della dichiarazione un inventario che indichi:

a) il suo nome e il suo indirizzo,
b) la denominazione commerciale delle merci,
c) il valore delle merci,
d) la durata del soggiorno previsto per le merci nello Stato membro interessato.

2. L'inventario, datato e firmato dal richiedente, deve essere depositato in duplice esemplare all'ufficio doganale d'importazione; un esemplare, vistato dal servizio doganale, è consegnato all'interessato, l'altro è conservato da detto servizio.

Il visto dell'inventario da parte del servizio doganale ha valore di autorizzazione.

3. L'inventario relativo agli animali e materiali di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato durante uno stesso anno per tutte le entrate effettuate nel territorio doganale della Comunità.

Esso è depositato ogni anno presso l'ufficio doganale competente, prima della realizzazione della prima operazione di ammissione temporanea.

4. Le autorità competenti possono ammettere al beneficio del regime dell'ammissione temporanea delle merci diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo trattino, su dichiarazione verbale.

In questo caso, l'ufficio doganale d'importazione:

a) rilascia un documento doganale d'ammissione temporanea che vale autorizzazione, oppure

b) richiede la presentazione dell'inventario di cui al paragrafo 1, al quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.

5. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i casi d'applicazione del paragrafo 4.

Articolo 14

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, i casi per i quali le autorità competenti non esigono la costituzione di una garanzia sono elencati nell'allegato I.

2. In caso d'utilizzazione di un carnet ATA, la garanzia prestata conformemente alla convenzione ATA è considerata come sufficiente.

Titolo IV

Durata della permanenza

Articolo 15

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la data di accettazione della dichiarazione costituisce anche la data a partire dalla quale le merci sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base per circostanze eccezionali s'intende qualsiasi evento che renda necessaria l'utilizzazione della merce per un periodo di tempo supplementare onde pervenire allo scopo che ha giustificato l'operazione di ammissione temporanea.

3. Quando il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea chiede la proroga del termine di permanenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, è tenuto ad allegare alla domanda qualsiasi documento in suo possesso che permetta all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di prendere una decisione.

Ogni proroga del termine accordato eccedente il termine massimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base deve essere calcolata in modo da tener conto delle circostanze che hanno impedito al titolare dell'autorizzazione di adempiere all'obbligo di riesportare entro il termine fissato.

Titolo V

Trasferimento del beneficio del regime e vincolo al regime di una stessa merce successivamente in diversi Stati membri

Articolo 16

Quando l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base è applicabile, le autorità competenti che accordano il trasferimento dell'autorizzazione lo indicano su quest'ultima.

Il trasferimento pone fine al regime nei riguardi del precedente beneficiario.

Articolo 17

1. Quando una merce vincolata in uno Stato membro, di seguito denominato Stato membro di partenza, al regime dell'ammissione temporanea deve essere utilizzata in un altro Stato membro, di seguito denominato Stato membro di destinazione, vincolata allo stesso regime, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione devono rilasciare una nuova autorizzazione secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

2. Il trasporto della merce interessata da uno Stato membro ad un altro è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio (1) applicabili alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Il documento di transito comunitario o il documento valido quale documento di transito comunitario esterno deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci una delle seguenti menzioni:

— Merci AT
— M.I. varer
— V.V.-Waren
— Εμπορεύματα Π.Ε.
— T.A. Goods
— Marchandises AT
— T.I.-goederen.

3. Il regime dell'ammissione temporanea concesso nello Stato membro di partenza è appurato e i diritti eventualmente dovuti, a titolo di esonero parziale,

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

sono riscossi in questo Stato membro all'atto del vincolo della merce interessata alla procedura del transito comunitario.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano ugualmente in caso di spedizione da uno Stato membro ad un altro delle merci al fine della loro esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 18

1. In caso d'applicazione dell'articolo 17 all'atto del vincolo della merce alla procedura del transito comunitario esterno, le autorità competenti dello Stato membro di partenza rilasciano, previa domanda del titolare dell'autorizzazione, il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 2.

2. Il bollettino d'informazione, di seguito denominato bollettino INF 6, è composto da un originale e una copia. È redatto su un formulario conforme al modello che figura all'allegato II e soddisfa alle condizioni di cui all'allegato III.

Articolo 19

1. Il bollettino INF 6 deve contenere tutte le informazioni necessarie onde permettere alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di essere informate, segnatamente:

— della data del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea nello Stato membro di partenza,

— degli elementi di tassazione determinati a tale data,

— all'occorrenza, dell'importo dei diritti all'importazione già riscossi a titolo di esonero parziale e del periodo preso in considerazione per detta riscossione.

2. L'interessato presenta il bollettino INF 6 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione a sostegno della domanda che egli formula per ottenere la nuova autorizzazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1.

3. L'originale del bollettino INF 6 è consegnato all'interessato e la copia è conservata dalle autorità doganali che lo hanno rilasciato.

CAPITOLO III

MERCI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME IN ESONERO TOTALE

Titolo I

Ammissione temporanea di alcune merci

Articolo 20

L'elenco delle merci da considerare materiale professionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base figura nell'allegato IV.

Articolo 21

L'elenco delle merci da considerare materiale pedagogico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base figura nell'allegato V.

Articolo 22

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, per «enti o istituti riconosciuti» s'intendono gli istituti di istruzione o di formazione professionale, pubblici o privati, il cui fine sia essenzialmente non di lucro, autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione a ricevere il materiale pedagogico in regime di ammissione temporanea.

Articolo 23

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, per «istituti riconosciuti» s'intendono gli istituti scientifici o di istruzione, pubblici o privati, il cui fine sia essenzialmente non di lucro, autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione a ricevere il materiale scientifico in regime di ammissione temporanea.

Articolo 24

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, per «spedizione occasionale» s'intende qualsiasi spedizione di materiale medico-chirurgico e di laboratorio effettuata su richiesta di ospedali ed altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno, in circostanze eccezionali, per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria.

Articolo 25

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento di base s'intende per:

— «merci d'occasione», le merci che non siano state prodotte di recente;

— «invio per esame», le spedizioni di merci che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

Articolo 26

L'elenco delle merci da considerare materiale di propaganda turistica a norma dell'articolo 20, lettera d), del regolamento di base figura nell'allegato VI.

Articolo 27

L'elenco delle merci da considerare come materiale di conforto destinato ai marittimi a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di base, figura nell'allegato VII.

Titolo II

Ammissione temporanea di merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

Articolo 28

1. Le autorità competenti concedono il beneficio del regime quando ritengono, sulla base della domanda d'ammissione temporanea redatta conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, ad esse presentata a norma dell'articolo 23 del regolamento di base, che trattasi di una situazione particolare senza incidenza sul piano economico.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle merci di valore superiore a 3 000 ECU per le quali è stata autorizzata l'ammissione temporanea in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento di base. Tale elenco comporta la designazione commerciale di tali merci nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune. L'elenco comporta inoltre l'indicazione del valore in dogana delle merci considerate, nonché l'utilizzazione prevista nello Stato membro interessato.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 si effettua utilizzando il formulario che figura all'allegato VIII. Essa deve pervenire alla Commissione entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate durante il semestre precedente.

4. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri. Gli elenchi sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

CAPITOLO IV

MERCI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME IN ESONERO PARZIALE

Articolo 29

L'elenco delle merci che debbono essere escluse dalla possibilità di beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, figura nell'allegato IX.

Articolo 30

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle merci per le quali è stata autorizzata l'ammissione temporanea in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di base.

Tale elenco comporta la designazione commerciale di tali merci nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune. L'elenco comporta inoltre l'indicazione del valore in dogana delle merci considerate nonché l'utilizzazione prevista nello Stato membro interessato.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 si effettua utilizzando un formulario il cui modello figura all'allegato X. Essa deve pervenire alla Commissione entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate durante il semestre precedente.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri. Gli elenchi sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

4. Allo scadere del termine di permanenza delle merci sotto il regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, queste merci devono ricevere una delle destinazioni previste all'articolo 28 del suddetto regolamento o essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione.

La data in cui le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base, deve essere presa in considerazione per determinare l'importo dei dazi da riscuotere in virtù dell'esonero parziale.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Casi di cui all'articolo 3 del regolamento di base per i quali le autorità competenti non esigono la costituzione di una garanzia

1. Ammissione temporanea di merci, senza dichiarazione scritta, effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13, salvo domanda espressa delle autorità competenti.

2. Ammissione temporanea di merci temporaneamente importate da un'amministrazione dello Stato.

3. Ammissione temporanea di materiali appartenenti a delle compagnie ferroviarie, marittime o aeree o alle amministrazioni postali e da queste utilizzati nel traffico internazionale, su riserva d'essere provvisti di marche di riconoscimento.

4. Ammissione temporanea di imballaggi, importati vuoti, portanti marche indelebili e non amovibili e la cui riesportazione, tenuto conto degli usi commerciali, è garantita.

5. Ammissione temporanea di materiali destinati a lottare contro gli effetti di catastrofi, importati da organismi autorizzati dalle autorità competenti.

6. Fino all'adozione di nuove disposizioni, ammissione temporanea di merci per le quali delle eccezioni alla costituzione di una garanzia sono in vigore nello Stato membro d'importazione. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i casi di applicazione della presente disposizione.

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

Consultare le note al retro prima di riempire il formulario.

1 Titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea

INF 6

Originale

N. A/000000

AMMISSIONE TEMPORANEA

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

2 Destinatario della domanda

3 DOMANDA (1)

Il sottoscritto, ☐ titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea,

☐ rappresentante il titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea,

domanda il rilascio del presente bollettino.

Luogo:

Data:

Giorno Mese Anno

Firma:

4 Destinatario delle informazioni

5 Data del vincolo delle merci al regime

Giorno Mese Anno

6 Ultima data di riesportazione

Giorno Mese Anno

7 Riferimento al regolamento di base

Applicazione dell'articolo

A	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana
B	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana
C	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana

12 Documento di scorta per il trasporto delle merci

☐ T1 ☐ Carnet TIR ☐ manifesto renano ☐ CIM avente valore T1 ☐ TIEx avente valore T1 ☐ bollettino di consegna – transito comunitario avente valore T1 ☐ altri (da precisare)

N. del

Giorno Mese Anno

13 Misure d'identificazione prese

14 DA COMPLETARE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO DI PARTENZA

Importo dei dazi percepiti (in moneta dello Stato membro di partenza)

Casella A , Casella B , Casella C ,

Periodo preso in considerazione per la riscossione

mese

Osservazioni:

Data:

Giorno Mese Anno

Timbro:

Firma:

(1) Indicare con una [X] la menzione applicabile.

(2) Chilogrammi, litri, metri, m^2, ecc.

verso dell'originale

15 RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

Il servizio competente sotto indicato chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino e dell'esattezza delle menzioni che contiene.

Luogo:

Data: | | | | Timbro:
Giorno Mese Anno

Firma:

SERVIZIO COMPETENTE

16 RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoindicato servizio competente ha permesso di constatare che il presente bollettino (1)

☐ è stato rilasciato dalle autorità competenti indicate e che le menzioni che contiene sono esatte

☐ dà luogo alle osservazioni qui allegate

Luogo:

Data: | | | | Timbro:
Giorno Mese Anno

Firma:

SERVIZIO COMPETENTE

(1) Indicare con una [X] la menzione applicabile.

NOTE

A. **Note generali**

1 Le caselle da 1 a 13 devono essere riempite dal titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea o dal suo rappresentante.

2 Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vistata dalle autorità competenti.

B. **Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:**

1 Indicare il cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, e lo Stato membro.

2 Indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, dell'autorità competente dello Stato membro di partenza.

4 Indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, e lo Stato membro dell'autorità competente alla quale vengono fornite le informazioni.

8 Indicare marche e numeri, quantità e natura dei colli. Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, «alla rinfusa».
Indicare le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria. L'indicazione deve corrispondere a quella utilizzata nei documenti che figurano nella casella 12.

14 Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per ogni casella. Le due ultime caselle sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

COMUNITÀ EUROPEA

INF 6

N. A/000000

Copia

AMMISSIONE TEMPORANEA

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

1 Titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea

2 Destinatario della domanda

3 DOMANDA (1)

Il sottoscritto, ☐ titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea,

☐ rappresentante il titolare dell'autorizzazione d'ammissione temporanea,

domanda il rilascio del presente bollettino.

Luogo:

Data:

Giorno Mese Anno

Firma:

4 Destinatario delle informazioni

5 Data del vincolo delle merci al regime

Giorno Mese Anno

6 Ultima data di riesportazione

Giorno Mese Anno

7 Riferimento al regolamento di base

Applicazione dell'articolo

A	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana
B	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana
C	8 Marche e numeri – Quantità e natura dei colli – Designazione delle merci	9 Sottovoce della TDC 10 Quantità netta (2) 11 Valore in dogana

12 Documento di scorta per il trasporto delle merci

☐ T1 ☐ Carnet TIR ☐ manifesto renano ☐ CIM avente valore T1 ☐ TIEx avente valore T1 ☐ bollettino di consegna – transito comunitario avente valore T1 ☐ altri (da precisare)

N. del

Giorno Mese Anno

13 Misure d'identificazione prese

14 DA COMPLETARE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO DI PARTENZA

Importo dei dazi percepiti (in moneta dello Stato membro di partenza)

Casella A , Casella B , Casella C ,

Periodo preso in considerazione per la riscossione

mese

Osservazioni:

Data:

Giorno Mese Anno

Timbro:

Firma:

(1) Indicare con una X la menzione applicabile.

(2) Chilogrammi, litri, metri, m^2, ecc.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 6

1. La carta da utilizzare è una carta bianca senza pasta meccanica, incollata per scritture e pesante da 40 a 65 g/m².

2. Il formato è di millimetri 210 × 297.

3. Spetta ad ogni Stato membro far procedere alla stampa del formulario.

4. Il formulario porta un numero di serie destinato ad individualizzarlo.

5. Il formulario è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro che devono fornire le informazioni. La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bollettino.

6. Le autorità competenti dello Stato membro che devono utilizzare le informazioni possono domandare la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro, dei dati indicati nei formulari a loro presentati.

ALLEGATO IV

MATERIALE PROFESSIONALE

A. Materiale per stampa, radiodiffusione e televisione

a) Materiale per stampa, quale:
 1. macchine per scrivere
 2. apparecchi da presa di immagini (fotografici o cinematografici)
 3. apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini
 4. supporti di suono o di immagini, vergini

b) Materiale per radiodiffusione, quale:
 1. apparecchi di trasmissione e di comunicazione
 2. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono
 3. strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico
 4. accessori d'uso (orologi, cronometri, bussole, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, ecc.)
 5. supporti di suono, vergini

c) Materiale per televisione, quale:
 1. apparecchi da presa di immagini per televisione
 2. telecinema
 3. strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico
 4. apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione
 5. apparecchi di comunicazione
 6. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini
 7. apparecchi di illuminazione
 8. accessori d'uso (orologi, cronometri, bussole, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, ecc.)
 9. supporti di suono o di immagini, vergini

10. copie rapide
11. strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro

d) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati

B. Materiale cinematografico

a) Materiale quale:
 1. apparecchi da presa di immagini di ogni genere
 2. strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico
 3. carrelli e gru
 4. apparecchi di illuminazione
 5. apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono
 6. supporti di immagini o di suono, vergini
 7. copie rapide
 8. accessori d'uso (orologi, cronometri, bussole, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, ecc.)
 9. strumenti musicali, costumi, scenari ed altri accessori di teatro

b) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati

C. Altro materiale

1. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quali utensili; materiale e apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri; apparecchi e materiali per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio; apparecchi per il controllo tecnico delle navi
2. Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quali macchine per scrivere; apparecchi di trasmissione, di registrazione e di riproduzione del suono; strumenti e apparecchi di calcolo
3. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quali strumenti e apparecchi di misurazione; materiale di trivellazione; apparecchi di trasmissione e di comunicazione
4. Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento
5. Strumenti e apparecchi necessari a medici, chirurghi, veterinari, levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe
6. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.
7. Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali e alle orchestre, quali gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, gli animali, ecc.
8. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze
9. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra quali posti di controllo semoventi, veicoli attrezzati ad officina o a laboratorio, ecc.

È escluso il materiale da utilizzare per i trasporti all'interno di uno Stato membro o per la fabbricazione industriale o la confezione di merci o, a meno che non si tratti di utensili a mano, il materiale per lo sfruttamento di risorse naturali, per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di sterro o di lavori analoghi.

ALLEGATO V

MATERIALE DIDATTICO

A. **Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini, quali:**
- proiettori di diapositive o di pellicole fisse
- proiettori cinematografici
- retroproiettori e episcopi
- magnetofoni, magnetoscopi e cinescopi
- televisioni a circuito chiuso

B. **Supporti di suono o di immagini, quali:**
- diapositive, pellicole fisse e microfilm
- pellicole cinematografiche
- registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi)
- videocassette

C. **Materiale specializzato, quale:**
- materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche
- librerie mobili
- laboratori di lingue
- materiale per l'interpretazione simultanea
- macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato
- oggetti specialmente concepiti per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati

D. **Altro materiale, quale:**
- tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni
- strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione
- collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di un soggetto (study kits)
- strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri

ALLEGATO VI

DOCUMENTI E MATERIALI DI PROPAGANDA TURISTICA

A. Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti ufficiali nazionali del turismo o in altri locali autorizzati dalle autorità doganali del paese di importazione: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, pitture, stampe e litografie, sculture, arazzi ed altre opere d'arte simili.

B. Materiali per mostre (vetrine, supporti e oggetti simili) ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.

C. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati ed altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel paese d'importazione.

D. Vessilli in numero ragionevole.

E. Diorama, modelli, diapositive, cliché per la stampa, negativi fotografici.

F. Esemplari di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.

ALLEGATO VII

MATERIALE DESTINATO AL CONFORTO DEI MARITTIMI

A. **Libri e stampati, quali:**

— libri di qualsiasi genere

— corsi per corrispondenza

— giornali e pubblicazioni periodiche

— opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti

B. **Materiale audiovisivo, quale:**

— apparecchi di riproduzione del suono

— registratori a nastri magnetici

— apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione

— apparecchi da proiezione

— registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, radiotrasmissioni, musica e divertimenti)

— pellicole impressionate e sviluppate

— diapositive

C. **Oggetti per sport, quali:**

— vestimento da sport

— palloni e palle

— racchette e reti

— giochi in coperta

— materiale da atletica

— materiale da ginnastica

D. **Materiale per la pratica di giochi e passatempi, quale:**

— giochi di società

— strumenti di musica

— materiali e accessori per il teatro di dilettante

— materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, la confezione dei tappeti

E. **Oggetti per il culto e indumenti sacerdotali**

F. **Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto**

ALLEGATO VIII

AMMISSIONE TEMPORANEA

Informazioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio

Stato membro

.....

Anno:

Autorizzazioni accordate nel semestre

Numero di serie	Codice Nimexe o sottovoce tariffaria	Designazione delle merci	Data dell'autorizzazione	Valore in dogana	Termine accordato	Descrizione della situazione particolare senza incidenza economica

ALLEGATO IX

Merci escluse dal beneficio della tassazione parziale

Qualsiasi prodotto di consumo.

Merci la cui utilizzazione rischia di causare un pregiudizio all'economia comunitaria, segnatamente a causa della sua durata economica per rapporto alla durata di soggiorno prevista.

ALLEGATO X

AMMISSIONE TEMPORANEA

Informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio

Stato membro

.....

Anno:

Autorizzazioni accordate nelsemestre

Numero di serie	Codice Nimexe o sottovoce tariffaria	Designazione delle merci	Data dell'autorizzazione	Valore in dogana	Termine accordato	Motivo(i) per il(i) quale(i) l'ammissione temporanea in esonero totale di cui al titolo II non può essere accordata